



PIERO DELBOSCO
VESCOVO DI CUNEO-FOSSANO

004-2025

4 febbraio 2025

Con la nascita della Diocesi di Cuneo-Fossano, il 1 giugno 2023, il diritto particolare della nuova Chiesa locale ha inserito tra i Santuari diocesani di cui al can. 1232 del Codice di diritto canonico il Santuario di Sant'Anna in Vinadio (CN), persona giuridica canonica pubblica sotto la mia giurisdizione, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Cuneo al n. 41, avente codice fiscale 00293660049.

Pertanto, visto l'art. 28 delle Norme diocesane dell'8 settembre 2023, ai sensi dei cann. 1230-1234 e, per i risvolti civilistici, dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, della Repubblica Italiana, **stabilisco quanto segue.**

1. Il Santuario di cui sopra assume la denominazione di «**Santuario Diocesano Sant'Anna di Vinadio**».
2. La sede legale della persona giuridica di cui all'art. 1 è: Vinadio (CN), frazione Sant'Anna.
3. La persona giuridica di cui all'art. 1 è normata dai cann. 1230-1234 del Codice di diritto canonico e dallo Statuto proprio di cui all'ALLEGATO 1.
4. Quanto sopra costituisce mutamento sostanziale anche ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, della Repubblica Italiana.

Tale Decreto sia inserito negli atti ufficiali della Curia e comunicato a chi di dovere, anche alle autorità secolari competenti per i necessari adempimenti civili.

Dato nel Vescovado nuovo di Cuneo,

lì 4 febbraio 2025

+ *Piero Delbosco*

+ Piero Delbosco

Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano

Elio Dotto

don Elio Dotto

Cancelliere vescovile

ALLEGATO 1

al Decreto 005-2025 del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano del 4 febbraio 2025

Statuto

«Santuario Diocesano Sant'Anna di Vinadio»

art. 1 – denominazione, natura e sede

1.1 Il «Santuario Diocesano Sant'Anna di Vinadio» (d'ora in poi Santuario) è riconosciuto come Santuario diocesano di cui al can. 1232 del Codice di diritto canonico in virtù del Decreto del 4 febbraio 2025 di Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo-Fossano.

1.2 Il Santuario è una persona giuridica canonica pubblica soggetta al Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, ha finalità di religione e culto, ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, della Repubblica Italiana, non ha scopo di lucro ed è riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, della Repubblica Italiana.

1.3 Il Santuario ha sede legale in Vinadio (CN), frazione Sant'Anna.

art. 2 - scopo e attività

2.1 Il Santuario ha come scopo:

- a) promuovere il culto verso Sant'Anna, Madre della Beata Vergine Maria, inserendosi nelle attività pastorali diocesane;
- b) animare iniziative spirituali e culturali che promuovono l'incontro tra i popoli e la salvaguardia del creato, nell'ambito del circostante territorio alpino transfrontaliero;
- c) accompagnare le coppie e le famiglie, in particolare le madri, nell'esperienza della generazione, sotto la protezione della Madre di Maria;
- d) coltivare la pratica cristiana del pellegrinaggio nelle sue varie forme;
- e) curare le nuove generazioni che vivono esperienze di socializzazione e di volontariato, anche collaborando con le parrocchie per le attività pastorali dei giovani;
- f) amministrare beni provenienti da parrocchie o altre persone giuridiche canoniche estinte, nel rispetto di quanto stabilito dai cann. 121-123 del Codice di diritto canonico, con percorsi di razionalizzazione e valorizzazione sia spirituale che culturale.

2.2 Il Santuario persegue i propri scopi:

- a) attraverso l'attività pastorale della chiesa santuario;
- b) promuovendo e gestendo qualsiasi altra attività conforme alle disposizioni dell'ordinamento canonico;
- c) collaborando con altri enti, canonici e civili.

art. 3 - patrimonio e mezzi di funzionamento

3.1 Per conseguire i propri scopi il Santuario dispone:

- a) del Patrimonio, cioè i beni che non possono essere alienati o comunque consumati senza essere prima imputati a Mezzi di funzionamento;
- b) dei Mezzi di funzionamento, ovvero i beni che possono essere consumati per perseguire gli scopi di cui all'art. 2.

3.2 I Mezzi di funzionamento del Santuario sono costituiti da:

- a) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi, non destinati a Patrimonio;
- b) le rendite e i proventi ricavati dalle attività e dalla gestione del Patrimonio;
- c) i proventi delle attività commerciali e non commerciali;
- d) i contributi erogati dalla Diocesi di Cuneo-Fossano, dalla Conferenza Episcopale Italiana o da altri enti, canonici o anche secolari, pubblici o privati, non destinati a Patrimonio;
- e) le donazioni o i lasciti testamentari non destinati a Patrimonio.

art. 4 - il Rettore e gli altri organi

4.1 Il Rettore è un sacerdote liberamente nominato dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, *ad nutum Episcopi*, ha l'alta direzione del Santuario e tutte le prerogative pastorali connesse che esercita a norma dei cann. 556-563 del Codice di diritto canonico con l'ausilio di un Consiglio pastorale analogo a quello previsto per le parrocchie dal can. 536.

4.2 Gli altri organi del Santuario sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) il Collegio dei revisori.

4.3 Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio, e non possono avere rapporti di tipo professionale o comunque in cui vi sia un interesse o un tornaconto con il Santuario e con gli enti controllati o partecipati dal Santuario.

4.4 Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei revisori, può deliberare un compenso per i consiglieri o per i revisori cui sono delegate particolari funzioni o affidati particolari incarichi.

4.5 La rinuncia del Rettore, del Presidente, del Vicepresidente, dei consiglieri e dei revisori è efficace solo se accettata dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano.

4.6 In caso di sostituzione di un consigliere o di un revisore, questi resta in carica fino alla scadenza del Consiglio o del Collegio.

4.7 Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Revisori, anche a seguito di rinuncia accettata dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, decade l'intero Consiglio o Collegio.

art. 5 - il Consiglio di amministrazione - composizione

5.1 Il Santuario è retto da un Consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, in numero dispari, come determinato all'atto di nomina: uno è di diritto il Rettore; gli altri vengono liberamente nominati dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, anche sentiti i parroci delle parrocchie succedute alle parrocchie estinte di cui all'art. 2.1 f).

5.2 Il Consiglio resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina e i consiglieri possono essere confermati.

5.3 Il Vescovo diocesano può rimuovere per giusta causa i consiglieri liberamente nominati a norma dei cann. 192-194 del Codice di diritto canonico, nominandone altri al loro posto.

art. 6. il Consiglio di amministrazione - competenze

6.1 Al Consiglio di amministrazione compete il governo del Santuario, la gestione del Patrimonio e l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

6.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo il Consiglio può delegare l'amministrazione ordinaria, nonché determinate funzioni o incarichi, al Presidente, oppure a uno o più consiglieri, oppure a terzi, conferendo anche i relativi poteri di firma.

6.3 Compete esclusivamente al Consiglio:

- a) programmare l'attività annuale e pluriennale, tenendo conto delle indicazioni pastorali diocesane;
- b) adottare il Bilancio preventivo e approvare il Bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 11;
- c) valorizzare il Patrimonio immobiliare e mobiliare;
- d) deliberare eventuali Regolamenti;
- e) deliberare le modifiche della composizione del Patrimonio disponibile;
- f) proporre al Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano la determinazione del Patrimonio stabile e la modifica dello Statuto.

art. 7 - il Consiglio di amministrazione - funzionamento

7.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza il preavviso potrà essere ridotto ad un giorno. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e può essere trasmessa ai consiglieri e ai revisori anche per posta elettronica.

7.2 Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i revisori.

7.3 È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7.4 Il Consiglio deve essere convocato:

- a) per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario;
- c) qualora sia richiesto, con contestuale indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno due revisori.

7.5 Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza assoluta dei membri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.6 Le deliberazioni direttamente inerenti l'attività pastorale della chiesa santuario sono valide soltanto con il voto favorevole del Rettore; in caso di dubbio in merito a tale diretta inerenza, il Vicario generale di Cuneo-Fossano sarà interpellato come interprete vincolante.

7.7 Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7.8 Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio altri soggetti senza diritto di voto.

art. 8 - atti di amministrazione e di alienazione - autorizzazioni canoniche

8.1 Per la validità degli atti diversi dall'amministrazione ordinaria è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario del luogo di Cuneo-Fossano per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di diritto canonico, come definiti con decreto del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano;
- b) l'autorizzazione del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano per gli atti di alienazione relativi a beni del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
- c) l'autorizzazione del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano per gli atti pregiudizievoli del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
- d) anche la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione o pregiudizievoli relativi a beni del Patrimonio stabile se di valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292, nonché per gli atti riguardanti ex voto oppure oggetti preziosi di valore artistico o storico.

art. 9 - il Presidente e il Vicepresidente - competenze

9.1 Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, che li sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo procura speciale;
- b) convoca e presiede il Consiglio, determinando l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, anche avvalendosi dell'opera dei consiglieri o di terzi;
- d) può assumere, in caso d'urgenza e sentiti, possibilmente, i revisori, i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento del Santuario, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio;
- e) trasmette al Collegio dei revisori il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo con la Relazione accompagnatoria, almeno 30 giorni prima della data fissata per il Consiglio di Amministrazione che deve discuterlo;
- f) nomina il segretario delle riunioni del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

9.3 Il Vicepresidente sostituisce in tutto il Presidente in caso di vacanza dell'ufficio, di sua assenza o impedimento.

art. 10 - il Collegio dei revisori

10.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri: uno, di diritto, è l'Economo diocesano di Cuneo-Fossano, con le funzioni di vigilanza di cui al combinato disposto dai cann. 1278 e 1276§1 del Codice di diritto canonico; gli altri due sono nominati dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano. Il Presidente del Collegio è nominato dallo stesso Vescovo, che lo sceglie tra i suoi membri, e deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali.

10.2 Il Collegio resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio successivo alla nomina.

10.3 Compete al Collegio:

- a) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla coerenza della gestione con le finalità statutarie;
- b) verificare la contabilità e, quindi, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare fedelmente e compiutamente la situazione del Santuario ed i fatti avvenuti;
- c) predisporre la Relazione dei revisori al Bilancio consuntivo;
- d) tenere informato il Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano sull'andamento complessivo delle attività del Santuario, sollecitandone l'intervento in caso fossero rilevate gravi irregolarità.

10.4 La Relazione dei revisori è trasmessa al Presidente.

10.5 Ciascun revisore può sempre partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

art. 11 - bilancio preventivo e consuntivo

11.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione deve adottare il bilancio preventivo.

11.3 Entro il mese di maggio il Consiglio di amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo e la Relazione accompagnatoria.

11.4 Il Bilancio consuntivo è accompagnato da una Relazione che deve:

- a) illustrare l'attività del Santuario nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui ha operato;
- b) esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti;

- c) rappresentare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli enti controllati o partecipati.

11.5 Al Bilancio consuntivo deve essere allegata anche la Relazione del Collegio dei revisori.

art. 12 - tributo diocesano e destinazione dell'avanzo di gestione

12.1 I proventi del Santuario devono sostenere l'intera Chiesa locale, in considerazione della natura diocesana dell'ente. Pertanto, al Santuario viene imposto un conseguente tributo annuale, determinato dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, da versare alla Curia diocesana, sostitutivo rispetto a quello imposto alle altre persone giuridiche pubbliche, di cui al can. 1263 del Codice di diritto canonico.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, determina l'entità dell'avanzo di gestione da accantonarsi:

- a) a fondo per il recupero delle svalutazioni patrimoniali, che costituisce una voce del Patrimonio disponibile;
- b) in apposito fondo contabile che può essere utilizzato per le necessità pastorali della Diocesi di Cuneo-Fossano secondo le indicazioni impartite dall'Ordinario del luogo.

12.3 Se il Santuario amministra beni provenienti da parrocchie o altre persone giuridiche canoniche estinte, di cui all'art. 2.1 f), viene esentato dal tributo di cui all'art. 12.1 e non è tenuto ad implementare il fondo contabile di cui sopra alla lettera b).

12.4 L'utilizzo del fondo di cui sopra alla lettera b) è un atto di amministrazione ordinaria.

art. 13 - estinzione e devoluzione del Patrimonio residuo

In caso di estinzione del Santuario per qualunque motivo, il suo Patrimonio sarà devoluto alla Diocesi di Cuneo-Fossano, che dovrà destinarlo ad opere di religione e culto.

art. 14 - rinvio al diritto canonico

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto valgono le norme canoniche vigenti in materia.